

UOR Direzione Generale - Ufficio Affari Istituzionali

Estensore: Dott. Andrea Pietralunga

IL RETTORE

VISTO lo Statuto dell'Ur

lo Statuto dell'Università degli Studi di Milano - Bicocca emanato con D.R. Prot. n. 0012034/12 del 4 Maggio 2012 e modificato con D.R. Prot. n. 0010332/15 del 3 Marzo

2015 e in particolare gli artt. 24 e 26:

VISTO il D.R. Prot. n. 0015654/12 del giorno 5 Giugno 2012, che istituisce il Dipartimento di

Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l'Economia (Di.SEA.DE);

VISTO il D.R. Prot. n. 0018019/12 del 28 Giugno 2012, con cui sono state emanate le norme del

Regolamento del Dipartimento sulle rappresentanze elettive del Consiglio del

Dipartimento;

VISTA la delibera del 10 Aprile 2019 con cui il Consiglio del Dipartimento di Scienze

Economico-Aziendali e Diritto per l'Economia ha approvato il Regolamento del

Dipartimento;

VISTA le delibera del 29 Aprile 2019 con cui il Senato accademico ha approvato il Regolamento

del Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l'Economia;

VISTA la delibera del 30 Aprile 2019 con cui il Consiglio di amministrazione ha approvato, per

quanto di sua competenza, il Regolamento del Dipartimento di Scienze Economico-

Aziendali e Diritto per l'Economia;

DECRETA

ART. I

Sono emanate le seguenti disposizioni:

Regolamento di organizzazione del Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l'Economia (Di.SEA.DE)

Articolo 1

Natura e funzioni del Dipartimento

- 1. Il Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l'Economia, che può utilizzare, anche in documenti ufficiali, l'acronimo "Di.SEA.DE" o la sigla "diseade" (d'ora in poi anche Dipartimento) è una delle strutture organizzative dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca che esercita le funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative nonché delle attività rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie.
- 2. Il Dipartimento contribuisce alla diffusione di conoscenze e alla formazione, anche per conto terzi, negli ambiti di propria competenza, sia in relazione agli aspetti metodologici che applicativi delle





discipline a esso afferenti e svolge attività di ricerca e consulenza, stipulando contratti e convenzioni, secondo quanto previsto dallo Statuto d'Ateneo e dal Regolamento d'Ateneo di amministrazione e contabilità.

- 3. Il Dipartimento si ispira al principio della responsabilità, promuovendo e valorizzando il merito, per favorire lo sviluppo del sapere critico negli ambiti disciplinari di propria competenza, e la qualità della ricerca e della didattica secondo criteri misurati in conformità ai settori scientifico- disciplinari ad esso afferenti.
- 4. Il Dipartimento esercita le competenze e le funzioni di cui all'art. 24 dello Statuto di Ateneo.
- 5. Il Dipartimento ha autonomia gestionale, nei limiti stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti di ateneo.
- 6. Il Dipartimento può perseguire le sue finalità in collaborazione con altri dipartimenti dell'Università o di altre università, o di concerto con altri enti, organi, ordini professionali o altre istituzioni non universitarie, entro i limiti consentiti dallo Statuto e dalla normativa vigente.

Articolo 2

Composizione del Dipartimento e afferenza

- 1. Il Dipartimento è costituito dai professori e ricercatori (anche a tempo determinato) di ruolo, nonché dal personale tecnico a esso assegnato.
- 2. Le modalità per l'afferenza al Dipartimento di professori e ricercatori sono disciplinate dallo Statuto dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca.
- 3. Afferiscono, inoltre, al Dipartimento: i titolari degli assegni di ricerca facenti capo ad esso, gli studenti dei Corsi di Dottorato di Ricerca che abbiano il Dipartimento come sede amministrativa, i professori a contratto, i visiting professor e i visiting researcher.
- 4. L'afferenza cessa *de iure* con il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, con la scadenza dell'assegno di ricerca, con la rinuncia al proseguimento del corso di dottorato o all'assegno di ricerca, nonché a seguito di trasferimento ad altra struttura o cessazione dal servizio delle unità di personale assegnate alla struttura.
- 5. I professori di ruolo e i ricercatori afferiscono al Dipartimento che ha formulato la proposta di chiamata con la presa di servizio.
- 6. Ogni professore di ruolo e ogni ricercatore afferisce a un solo Dipartimento.
- 7. I professori di ruolo e i ricercatori che abbiano trascorso almeno un triennio presso lo stesso Dipartimento e che intendano cambiare Dipartimento possono presentare domanda di cambiamento di afferenza.
- 8. Le domande di cambiamento di afferenza sono presentate al Rettore e deliberate dal Consiglio di amministrazione sentito il Senato accademico e i Dipartimenti interessati che esprimono parere obbligatorio ma non vincolante.

Articolo 3 Organi del Dipartimento

- 1. Sono organi del Dipartimento:
 - il Direttore del Dipartimento (DdD);
 - il Consiglio di Dipartimento (CdD);
 - la Giunta di Dipartimento (GdD);
 - la Commissione Paritetica (CP);
 - i Consigli di coordinamento didattico o il Coordinatore di corso di studio.





Elezione e durata in carica del Direttore del Dipartimento

- 1. Il Direttore del Dipartimento è eletto a scrutinio segreto dal Consiglio di Dipartimento, senza i rappresentanti degli studenti, fra i professori ordinari del Dipartimento che abbiano optato, o che optino in caso di elezione, per il regime di impegno a tempo pieno e che abbiano presentato la candidatura ai sensi del presente articolo.
- 2. Le elezioni del Direttore di Dipartimento sono indette, almeno tre mesi prima della scadenza del mandato del Direttore, dal Decano del Dipartimento, cioè dal professore ordinario, o in mancanza, associato, compreso tra gli aventi diritto al relativo voto con maggiore anzianità nel ruolo e, in caso di parità, con maggiore anzianità anagrafica.
- 3. Il provvedimento di indizione delle elezioni fissa le date delle votazioni; indica gli elettorati attivo e passivo; definisce le modalità di presentazione e di ritiro della candidatura; illustra gli adempimenti relativi alla procedura elettorale. L'indizione delle elezioni può avvenire tramite posta elettronica con comunicazione inviata a tutti gli aventi diritto di voto.
- 4. I componenti del Dipartimento che, avendo i requisiti per essere eletti Direttore, intendano candidarsi devono presentare formale candidatura scritta al Decano secondo le indicazioni e i termini fissati dal provvedimento di indizione delle elezioni.
- 5. Alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, il Decano comunica ai componenti del Dipartimento le candidature pervenute e provvede alla nomina della commissione elettorale, composta da tre membri del Dipartimento, fra cui almeno un professore. La commissione elettorale è presieduta dal componente con più elevata anzianità accademica. Al termine delle operazioni di voto è redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Decano e dal Segretario verbalizzante.
- 6. Le sedute del Consiglio di Dipartimento per l'elezione del Direttore sono convocate e presiedute dal Decano del Dipartimento. Ciascuna seduta è valida ai sensi dell'articolo 9 del presente Regolamento. Ove il quorum per la validità delle sedute non fosse raggiunto il Decano provvede a convocare nuovamente il Consiglio di Dipartimento. Le sedute del Consiglio di Dipartimento per l'elezione del Direttore non possono essere svolte in videoconferenza.
- 7. Il Direttore è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima votazione e a maggioranza assoluta dei presenti nella seconda votazione ed è nominato con decreto del Rettore. Ciascuna votazione è valida se vi ha preso parte almeno un terzo degli aventi diritto al voto.
- 8. Nel caso in cui nessun professore ordinario abbia presentato la propria candidatura entro i termini o nel caso che nella seconda votazione non si raggiunga il *quorum* richiesto, l'elettorato passivo è esteso ai professori associati che abbiano optato o che optino, in caso di elezione, per il regime di impegno a tempo pieno e, a tal fine, il Decano assegna un nuovo termine per la presentazione delle candidature.
- 9. L'elettorato passivo è riservato ai docenti che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.
- 10. Il ritiro della candidatura può essere effettuato da ciascun candidato, mediante atto scritto indirizzato al Decano, secondo i termini perentori fissati dal provvedimento di indizione delle elezioni. Del ritiro viene data adeguata pubblicità prima delle votazioni presso il Dipartimento.
- 11. Il Direttore resta in carica tre anni accademici ed è immediatamente rieleggibile una sola volta.
- 12. Nel caso di cessazione anticipata dalla carica per dimissioni, trasferimento, perdita dei requisiti soggettivi o quanto altro impedisca il pieno svolgimento del mandato di Direttore di Dipartimento, il Decano provvede all'indizione delle elezioni entro quindici giorni e all'effettuazione delle operazioni elettorali entro i successivi quarantacinque giorni. Nelle more della sostituzione le funzioni vicarie sono svolte dal Decano fino all'entrata in carica del subentrante.





Funzioni del Direttore di Dipartimento

- 1. Il Direttore è responsabile della gestione finanziaria e amministrativa del Dipartimento, esercita le funzioni previste dallo Statuto e, secondo le previsioni dello stesso, ha poteri di rappresentanza del Dipartimento anche nei rapporti negoziali.
- 2. Può adottare in situazioni d'urgenza i provvedimenti del Consiglio di Dipartimento sottoponendoli alla ratifica del Consiglio alla prima seduta utile.
- 3. Il Direttore predispone annualmente in collaborazione con il referente amministrativo, il budget economico e il budget di investimento, unitamente a una relazione programmatica e una relazione sulle spese e obbiettivi raggiunti, che vengono sottoposte al Consiglio per l'approvazione.

Articolo 6 Vicedirettore

- 1. Il Vicedirettore è nominato dal Rettore con proprio Decreto tra i professori di ruolo a tempo pieno su designazione mediante lettera sottoscritta e protocollata del Direttore.
- 2. Il Vicedirettore coadiuva il Direttore nell'esercizio delle funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporaneo.
- 3. Il Vicedirettore resta in carica per la durata del mandato del Direttore.

Articolo 7

Composizione del Consiglio di Dipartimento

- 1. Il Consiglio di Dipartimento è costituito da consiglieri di diritto e da consiglieri eletti secondo le modalità indicate nel successivo articolo 10 e seguenti.
- 2. Sono consiglieri di diritto:
 - a) i professori di ruolo e i ricercatori che afferiscono al Dipartimento;
 - b) il referente amministrativo.
- 3. Sono consiglieri elettivi:
 - a) un rappresentante del personale tecnico assegnato al Dipartimento;
 - b) un rappresentante degli iscritti alle scuole di specializzazione e ai corsi di dottorato di ricerca di competenza del Dipartimento;
 - c) un rappresentante dei titolari di assegno di ricerca operanti presso il Dipartimento;
 - d) un numero dei rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale del Dipartimento in numero non inferiore al quindici per cento dei componenti complessivi del Consiglio di Dipartimento.

Articolo 8

Funzioni del Consiglio di Dipartimento

- 1. Il Consiglio di Dipartimento è l'organo di programmazione, di gestione e di controllo delle attività didattiche e di ricerca facenti capo al Dipartimento ed esercita, a tal fine, tutte le attribuzioni che gli sono conferite dalla normativa vigente e in accordo con gli orientamenti generali definiti dal Consiglio di amministrazione e dal Senato accademico.
- 2. Il Consiglio, in particolare:
 - a) delibera il Regolamento del Dipartimento che, approvato dal Senato accademico, è emanato con Decreto del Rettore:
 - b) approva la proposta di budget economico e di investimento e la relazione sulle spese sostenute e sugli obiettivi raggiunti;





- c) tenuto conto della programmazione triennale, approva annualmente, previo parere obbligatorio ma non vincolante della Scuola per quanto riguarda l'offerta formativa, il piano da sottoporre agli organi di governo, anche ai fini della predisposizione del documento di programmazione dell'Ateneo, riguardante le linee di sviluppo delle attività di ricerca e delle attività didattiche, indicando le richieste di personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo, di finanziamenti e di spazi;
- d) avanza proposte ed esprime parere sulla stipula di contratti, convenzioni, accordi e consorzi, riguardanti la ricerca e la didattica;
- e) propone al Rettore, sulla base delle risorse allo scopo assegnate e di quanto previsto dal piano di programmazione triennale, i bandi per l'avvio di procedure di reclutamento di professori e ricercatori;
- f) propone al Consiglio di amministrazione la chiamata di professori di ruolo e di ricercatori;
- g) propone modalità o strutture di coordinamento tra più Dipartimenti, anche interateneo, atte a potenziare le attività di ricerca;
- h) distribuisce gli assegni di ricerca secondo le modalità previste in apposito Regolamento dell'Ateneo;
- i) istituisce i Consigli di coordinamento didattico;
- j) avanza al Senato accademico le proposte di previsione dei Coordinatori di corso di studio;
- k) dà pareri, trasmettendoli al Rettore, in merito alla richiesta di professori e ricercatori di fruizione di periodi di esclusiva attività di ricerca e di collocamento in aspettativa senza assegni, previo parere obbligatorio ma non vincolante della Scuola;
- propone l'istituzione, l'attivazione, la modifica e la soppressione, per quanto di sua competenza, di corsi di laurea, laurea magistrale, master, dottorati di ricerca, scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento e corsi di tirocinio formativo attivo, anche in collaborazione con altri Dipartimenti, interni ed esterni all'Ateneo, previo parere obbligatorio ma non vincolante della Scuola;
- m) predispone l'offerta formativa annuale dei corsi di studio di cui è responsabile da sottoporre al Senato accademico per l'approvazione, previo parere obbligatorio ma non vincolante della Scuola;
- n) predispone, sentiti i Consigli di coordinamento didattico o i Coordinatori di corso di studio, il calendario delle lezioni, degli esami di profitto e delle prove finali, previo parere obbligatorio ma non vincolante della Scuola;
- o) propone agli organi di governo, acquisito il parere dei Consigli di coordinamento didattico o dei Coordinatori di corso di studio di riferimento, il numero di posti disponibili per i corsi di studio ad accesso localmente programmato, previo parere obbligatorio ma non vincolante della Scuola;
- p) propone agli organi di governo, acquisito il parere dei Consigli di coordinamento didattico o dei Coordinatori di corso di studio di riferimento, i contenuti e le modalità delle prove di selezione per i corsi ad accesso localmente programmato, e delle prove di valutazione per i corsi ad accesso non programmato, previo parere obbligatorio ma non vincolante della Scuola;
- q) promuove e sostiene attività formative atte a favorire l'internazionalizzazione e la mobilità di studenti e docenti, previo parere obbligatorio ma non vincolante della Scuola;
- r) propone al Senato accademico modifiche del Regolamento didattico d'Ateneo, secondo quanto disposto dallo Statuto, previo parere obbligatorio ma non vincolante della Scuola;
- s) determina annualmente, acquisiti i pareri dei Consigli di coordinamento didattico o dei Coordinatori di corso di studio di riferimento, e, qualora sussista, acquisito il parere obbligatorio e non vincolante anche di merito della Scuola, gli impegni didattici dei professori e dei ricercatori, in ottemperanza al Regolamento per i carichi didattici dell'Ateneo. Dispone altresì i compiti organizzativi dei professori e dei ricercatori, assicurandone un'equa ripartizione;





- t) provvede a richiedere al Senato accademico e al Consiglio di amministrazione ed entro i limiti di budget indicati dall'Ateneo l'attivazione di affidamenti e contratti per la copertura di insegnamenti vacanti o per far fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative, previo parere obbligatorio ma non vincolante della Scuola. Predispone commissioni per la valutazione comparativa dei candidati, secondo procedure previste dai regolamenti di Ateneo e nel rispetto del Codice etico;
- u) propone, nei casi previsti dalla normativa vigente, il rilascio di nulla osta ai professori e ai ricercatori per lo svolgimento di attività didattiche presso altre sedi, previo parere obbligatorio ma non vincolante della Scuola;
- v) approva, con delibera motivata, le relazioni triennali dell'attività didattica, di ricerca e gestionale predisposte dai professori e dai ricercatori;
- w) approva, e trasmette al Rettore, un rapporto annuale sulle attività svolte dal Dipartimento;
- x) può proporre la richiesta di costituzione di una Scuola al Senato accademico e al Consiglio di amministrazione, di concerto con altri Dipartimenti cui è accomunato da ampie collaborazioni per l'erogazione delle attività formative;
- y) esprime parere in merito alle richieste di cambiamento di afferenza di Dipartimento, con le modalità previste dal precedente articolo 2;
- z) delibera su tutte le altre materie di propria competenza previste dal Regolamento Didattico di Ateneo e dagli altri Regolamenti di Ateneo.
- 3. Gli studenti del Consiglio di Dipartimento partecipano alle sole deliberazioni previste nella lettera a), nella lettera d) relativamente a contratti, convenzioni, accordi e consorzi riguardanti esclusivamente l'attività didattica, nelle lettere dalla i) alla r) del precedente comma, ad eccezione della lettera k), nonché nella lettera z) limitatamente alle questioni di loro interesse.

Validità delle sedute e deliberazioni del Consiglio di Dipartimento

- 1. Il Direttore convoca il Consiglio di Dipartimento almeno 5 giorni prima della seduta; in caso di urgenza tale termine può essere ridotto a un giorno. La convocazione avviene con atto scritto, inviato preferibilmente con messaggio di posta elettronica alla casella di posta elettronica di Ateneo di ciascun consigliere.
- 2. La convocazione deve contenere la data, l'ora e il luogo della seduta, nonché l'ordine del giorno degli argomenti in discussione con, allegata, la documentazione relativa a tutti i punti dell'ordine del giorno.
- 3. Ogni consigliere può chiedere l'inserimento nell'ordine del giorno di argomenti ritenuti di particolare importanza per il Dipartimento e attinenti alle funzioni del Consiglio di Dipartimento presentandone richiesta al Direttore non oltre 72 ore prima della seduta del Consiglio. Il Direttore può, con atto motivato, respingere tale richiesta di inserimento proposta dai consiglieri, salvo che la richiesta di inserimento provenga da almeno un quinto dei consiglieri. Eventuali ulteriori modifiche dell'ordine del giorno non comunicate in tempo utile a tutti i consiglieri dovranno comunque essere tempestivamente comunicate ai consiglieri e, in ogni caso, approvate all'inizio della seduta con il voto unanime dei presenti.
- 4. Il Consiglio è validamente costituito quando è presente la maggioranza assoluta dei membri che lo compongono, detratti gli assenti giustificati. La rappresentanza studentesca non viene considerata ai fini del computo delle presenze necessarie per la validità delle sedute.
- 5. Il Direttore può invitare alle riunioni del Consiglio di Dipartimento chi ritenga più opportuno purché nell'interesse della gestione del Dipartimento e della diffusione di informazioni rilevanti al suo interno. Gli invitati non possono prendere parte alle deliberazioni.





- Il Consiglio di Dipartimento è convocato:
 - a) su iniziativa del Direttore o, in caso di suo impedimento, del Vicedirettore, e comunque almeno due volte l'anno;
 - b) su richiesta motivata della maggioranza della Giunta o di almeno un quinto dei componenti del Consiglio.
- 7. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, salvo le eccezioni previste dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti. In caso di parità di voto prevale il voto del presidente.
- 8. Le deliberazioni riguardanti le questioni relative al personale docente e ricercatore sono prese in sedute con partecipazione limitata ai ruoli corrispondenti e superiori. Le deliberazioni concernenti la chiamata dei professori di ruolo sono prese a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia (art. 18 comma 1 lett. e) della Legge 240/10). Le deliberazioni concernenti la chiamata dei ricercatori sono prese a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia (art. 24 comma 2 lett. d) della Legge 240/10).
- 9. Le voci Comunicazioni del Direttore e Varie ed eventuali non sono finalizzate a delibere su argomenti non indicati nell'ordine del giorno.
- 10. Di ciascuna seduta del Consiglio è redatto il verbale a opera del Segretario verbalizzante nella persona del Referente amministrativo. Il verbale è sottoscritto dal Direttore e dal Segretario verbalizzante.
- 11. Il verbale è approvato, di norma, nella prima riunione successiva del Consiglio di Dipartimento, ed è consultabile presso il Dipartimento che ne conserva un originale archiviato anche in forma digitale e debitamente repertoriato.
- 12. Le riunioni del Consiglio possono svolgersi in videoconferenza, utilizzando collegamenti internet che permettano la percezione diretta, visiva e uditiva dei partecipanti, garantendo l'identificazione di tutti i partecipanti, la discussione, l'intervento e il diritto di voto in tempo reale degli argomenti affrontati. La seduta è da ritenersi svolta nel luogo in cui si trova il Segretario, che deve necessariamente trovarsi all'interno di uno dei locali in cui l'Università ha la propria sede.
- 13. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni di cui al precedente comma e, in ogni caso, con l'adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la riservatezza della seduta. Le condizioni del presente comma devono sussistere ai fini della validità della seduta e delle delibere. Di tale verifica è responsabile il Segretario verbalizzante che all'inizio della seduta verifica l'assenza di persone non appartenenti all'organo.
- 14. Il componente che intende avvalersi del mezzo della videoconferenza, almeno cinque giorni lavorativi prima della seduta, deve far pervenire la richiesta con l'indicazione, fra l'altro, del luogo da cui intende collegarsi.
- 15. La manifestazione del voto di chi partecipa alla seduta con il mezzo della videoconferenza deve avvenire in modo palese, per alzata di mano o nominativamente.
- 16. È vietata la manifestazione del voto attraverso l'uso e lo scambio di posta elettronica, sia ordinaria sia certificata.
- 17. Laddove l'ordine del giorno preveda che una delibera possa essere assunta con voto esclusivamente segreto, il componente che sia collegato in videoconferenza si considera assente giustificato per quella singola votazione.

Rappresentanze elettive in seno al Consiglio di Dipartimento - composizione e mandato

- 1. La Rappresentanza del personale tecnico è formata da un (1) componente e dura in carica tre (3) anni accademici. Il Referente Amministrativo non è computato nella rappresentanza del personale tecnico.
- 2. La Rappresentanza degli specializzandi e dei dottorandi è formata da un (1) componente e dura in





carica tre (3) anni accademici.

- 3. La Rappresentanza degli assegnisti è formata da un (1) componente e dura in carica tre (3) anni accademici.
- 4. Le norme relative a composizione e mandato delle Rappresentanze elettive, di cui al presente articolo, non si applicano ai mandati in corso di svolgimento all'atto dell'entrata in vigore del presente Regolamento.

Articolo 11

Rappresentanze elettive in seno al Consiglio di Dipartimento - elettorato attivo ed elettorato passivo

- 1. Nelle elezioni della Rappresentanza del personale tecnico hanno diritto di voto e possono essere eletti i dipendenti del personale tecnico dell'Ateneo assunti a tempo indeterminato ed assegnati al Dipartimento. È ineleggibile chi ricopre l'incarico di Referente Amministrativo del Dipartimento in quanto componente di diritto.
- 2. Nelle elezioni della Rappresentanza degli specializzandi e dei dottorandi hanno diritto di voto e possono essere eletti gli studenti iscritti alle Scuole di Specializzazione o ai Corsi di Dottorato di Ricerca di competenza del Dipartimento.
- 3. Nelle elezioni della Rappresentanza degli assegnisti hanno diritto di voto e possono essere eletti i titolari degli assegni di ricerca attribuiti al Dipartimento.
- 4. Gli elettorati attivo e passivo sono soggetti ai limiti previsti dalla legislazione vigente.
- 5. I rappresentanti del Consiglio del Dipartimento sono rieleggibili.
- 6. I requisiti dell'elettorato attivo e quelli dell'elettorato passivo devono essere posseduti entro e non oltre la data della prima votazione.

Articolo 12

Rappresentanze elettive in seno al Consiglio di Dipartimento - indizione delle elezioni. Seggio Elettorale: composizione e nomina

- 1. Il Direttore del Dipartimento indice le elezioni con un provvedimento reso pubblico anche tramite mezzi telematici.
- 2. Il provvedimento:
 - a) fissa data ed orario della prima votazione nonché data ed orario dell'eventuale seconda votazione;
 - b) nomina il Seggio Elettorale.
- 3. La data della seconda votazione deve essere fissata non oltre il quindicesimo giorno precedente la scadenza del mandato della Rappresentanza che è in carica al momento dell'indizione.
- 4. La seconda votazione si tiene solo se alla prima votazione non ha partecipato almeno un terzo degli aventi diritto.
- 5. Le elezioni delle Rappresentanze del Consiglio del Dipartimento possono essere concomitanti e le relative votazioni possono tenersi nel medesimo Seggio Elettorale.
- 6. Il Seggio è formato da tre componenti scelti fra le persone che possiedono l'elettorato attivo di una delle Rappresentanze da eleggere, o che appartengono al personale dipendente dell'Ateneo.

Articolo 13

Rappresentanze elettive in seno al Consiglio di Dipartimento - Seggio Elettorale: funzionamento

- 1. Ciascuna seduta del Seggio è valida, se sono presenti due componenti.
- 2. Il Seggio decide a maggioranza assoluta dei componenti su qualsiasi materia ed in particolare riguardo all'assegnazione dei voti.





Rappresentanze elettive in seno al Consiglio di Dipartimento - votazione

- 1. Prima dell'inizio di ciascuna votazione il presidente del Seggio Elettorale riceve dal Direttore del Dipartimento un registro dei votanti per ciascuna delle Rappresentanze da eleggere.
- 2. Il Seggio si riunisce almeno un quarto d'ora prima dell'orario fissato come inizio della votazione.
- 3. Il presidente del Seggio apre la votazione all'ora stabilita per il suo inizio.
- 4. Prima di consegnare la scheda elettorale, il Seggio è tenuto a compiere le seguenti operazioni:
 - a) individuare l'elettore nel registro dei votanti;
 - b) accertare l'identità dell'elettore;
 - c) raccogliere la sua firma nel registro dei votanti.
- 5. L'elettore che per qualunque motivo non risulti iscritto nel registro dei votanti, può ottenere che il Seggio lo inserisca nello stesso provando con idonea documentazione di avere diritto a votare.
- 6. L'elettore può essere identificato nei modi seguenti:
 - a) mediante un idoneo documento d'identità;
 - b) attraverso la tessera di riconoscimento rilasciata dall'Ateneo, purché recante il cognome, il nome e la fotografia;
 - c) tramite riconoscimento operato da un altro elettore o da un componente del Seggio, che apporrà la propria firma nel registro dei votanti accanto al nominativo dell'elettore.

Ciascun elettore ha facoltà di riconoscere non più di un altro elettore.

- 7. Il votante riceve una scheda integra e precedentemente siglata da un componente del Seggio. La scheda consegnata all'elettore, riporta:
 - a) la data della votazione;
 - b) il nome della Rappresentanza alla quale si riferisce.
- 8. Il voto è segreto, individuale e non delegabile.
- 9. L'elettore può esprimere una sola preferenza.
- 10. Sono valide le schede in cui la persona sia indicata con la chiarezza necessaria a individuarla.
- 11. Sono nulle le schede danneggiate o recanti segni di riconoscimento, e quelle che contengono:
 - a) più di una preferenza;
 - b) una preferenza che in presenza di omonimia del cognome non comprenda il nome;
 - c) una preferenza che in presenza di omonimia di cognome e nome non includa la data di nascita.
- 12. Dall'ora che il provvedimento di indizione fissa come termine della votazione, possono esercitare il diritto di voto esclusivamente gli elettori presenti nel locale del Seggio. Al termine delle loro operazioni di voto il presidente del Seggio dichiara chiusa la votazione.

Articolo 15

Rappresentanze elettive in seno al Consiglio di Dipartimento - operazioni successive alla votazione

- 1. Subito dopo la chiusura della votazione il Seggio Elettorale effettua le seguenti operazioni:
 - a) distrugge le schede inutilizzate;
 - b) verifica tramite il registro dei votanti che alla votazione ha preso parte almeno un terzo degli aventi diritto di voto:
 - c) accerta che il numero delle firme presenti nel registro coincide con il numero delle schede votate;
 - d) esegue lo spoglio delle schede;
 - e) ripone in apposita busta le schede scrutinate, la sigilla, ne descrive il contenuto e ne firma i lembi di chiusura.

Tali operazioni sono compiute in forma pubblica e separata per ognuna delle elezioni concomitanti. Se la votazione relativa all'elezione della singola componente risulta invalida, il Seggio non procede alle operazioni di cui alle lettere c), d) ed e).





- 2. Terminate le operazioni del co. 1, il segretario del Seggio redige un verbale sottoscritto da lui e dal presidente del Seggio e riportante:
 - a) le operazioni di voto e scrutinio relative all'elezione di ciascuna rappresentanza;
 - b) la graduatoria di ciascuna delle Rappresentanze da eleggere.
- 3. Il Seggio compila ciascuna graduatoria secondo il criterio del maggior numero di voti. A parità di voti prevale:
 - a) per il personale tecnico il più anziano di servizio presso l'Ateneo ed in caso di ulteriore parità il più anziano d'età;
 - b) per specializzandi, dottorandi ed assegnisti il più giovane d'età.
- 4. Al termine delle operazioni descritte nei commi precedenti, il presidente del Seggio consegna al Direttore del Dipartimento i registri dei votanti, il verbale del Seggio e le buste contenenti le schede scrutinate.

Rappresentanze elettive in seno al Consiglio di Dipartimento - proclamazione degli eletti. Incompatibilità. Opzioni

- 1. Non oltre il giorno successivo a quello in cui riceve il verbale del Seggio Elettorale, il Direttore del Dipartimento proclama gli eletti dandone opportuna pubblicità anche tramite mezzi telematici.
- 2. Per ciascuna Rappresentanza risultano eletti i primi della relativa graduatoria fino alla copertura di tutti i posti della Rappresentanza.
- 3. Contestualmente alla proclamazione degli eletti il Direttore del Dipartimento richiede a quanti di loro appartengano al Senato accademico, al Consiglio di amministrazione o al Nucleo di Valutazione, di optare fra la carica ricoperta e la Rappresentanza del Consiglio del Dipartimento non oltre il terzo giorno successivo alla proclamazione stessa. Chi non opta entro tale termine decade dal diritto di essere nominato nella Rappresentanza.

Articolo 17

Rappresentanze elettive in seno al Consiglio di Dipartimento - nomina

1. Decorso il termine di cui al co. 3 dell'art. 16, il Direttore del Dipartimento nomina gli eletti con proprio provvedimento e ne dà opportuna pubblicità anche tramite mezzi telematici.

Articolo 18

Rappresentanze elettive in seno al Consiglio di Dipartimento - subentro in caso di cessazione anticipata

- 1. Chi cessa in anticipo il suo mandato in una delle Rappresentanze del Consiglio del Dipartimento, è sostituito ai sensi dell'art. 16 secondo l'ordine della rispettiva graduatoria.
- Se risulta impossibile effettuare sostituzioni ai sensi del co. 1, si tengono elezioni suppletive nei modi definiti dagli articoli precedenti.
- 3. All'intero mandato del subentrante si aggiunge lo scorcio d'anno.
- Nelle more delle sostituzioni compiute secondo i commi precedenti, non è pregiudicata la validità della composizione del Consiglio del Dipartimento.

Articolo 19

Funzioni e composizione della Giunta di Dipartimento

- 1. La Giunta di Dipartimento svolge compiti consultivi e coadiuva il Direttore nell'esercizio delle sue funzioni.
- La Giunta di Dipartimento è composta dal Direttore, che la convoca e la presiede, dal Vicedirettore, dai professori afferenti al Dipartimento che presiedono i Consigli di coordinamento didattico, dai Coordinatori dei corsi di studio del Dipartimento, dal Referente amministrativo del Dipartimento, nonché,





quali componenti elettivi, da tre rappresentanti dei professori e dei ricercatori di ruolo e da un rappresentante del personale tecnico assegnato al Dipartimento.

- 3. Per i componenti elettivi hanno elettorato attivo e passivo:
 - a) per le elezioni dei rappresentanti dei professori di ruolo e dei ricercatori, tutti i professori di ruolo e i ricercatori universitari afferenti al dipartimento;
 - b) per le elezioni del rappresentante del personale tecnico, tutti i soggetti che compongono il personale tecnico assegnato al Dipartimento.
- 4. Il Direttore indice l'elezione delle rappresentanze elettive almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato dei componenti elettivi della Giunta con provvedimento con cui:
 - a) nomina la Commissione Elettorale, composta da tre componenti, di cui un professore di ruolo con funzioni di Presidente, scelti fra le persone che possiedono l'elettorato attivo di entrambe le rappresentanze da eleggere;
 - indica data, ora e luogo della prima votazione e dell'eventuale seconda votazione.
- 5. La seconda votazione si tiene solo se alla prima votazione non ha partecipato almeno un terzo degli aventi diritto.
- 6. Ciascun votante potrà esprimere massimo una preferenza.
- 7. Le elezioni delle Rappresentanze della Giunta possono essere concomitanti e le relative votazioni possono tenersi nel medesimo Seggio Elettorale.
- 8. Nel caso di cessazione anticipata dalla carica per dimissioni, trasferimento, perdita dei requisiti soggettivi o altro di un rappresentante, subentra il primo dei non eletti della componente interessata. Qualora la graduatoria sia esaurita sono indette elezioni suppletive entro 30 giorni dal verificarsi della vacanza. Il componente subentrante resta in carica fino alla conclusione del mandato della Giunta.

Articolo 20 Disciplina della Giunta di Dipartimento

- 1. Le convocazioni della Giunta di Dipartimento devono essere effettuate, mediante messaggio di posta elettronica alla casella di posta elettronica di Ateneo di ciascun componente, con almeno 5 giorni di preavviso, salvo per ragioni di urgenza, in cui il termine può essere ridotto a 1 giorno.
- 2. La seduta è valida se i componenti sono stati convocati per iscritto nei termini di cui al comma 1.
- 3. Le riunioni della Giunta sono valide qualora sia presente la maggioranza assoluta dei componenti, detratti gli assenti giustificati. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voto prevale il voto del presidente.
- 4. La Giunta può nominare commissioni istruttorie o di lavoro per l'esame di specifiche questioni, anche con la partecipazione su invito di persone non appartenenti al Dipartimento e estranee all'Ateneo, che partecipano senza diritto di voto e a soli fini consultivi.
- 5. Di ciascuna riunione della Giunta è redatto verbale a opera del Segretario verbalizzante, individuato nell'ambito della riunione. Il verbale è sottoscritto dal Direttore e dal Segretario verbalizzante. I verbali della Giunta vengono conservati presso il Dipartimento a cura del Direttore debitamente repertoriati.
- 6. Ove necessario per le determinazioni di competenza, le riunioni della Giunta possono svolgersi in videoconferenza.

Articolo 21

Articolazione in Sezioni del Dipartimento

1. Il Dipartimento è articolato nelle sezioni di "Scienze Economico Aziendali" e di "Diritto per l'Economia". L'attivazione di ulteriori sezioni funzionali per specifiche esigenze di ricerca può essere proposta al Consiglio di Dipartimento da almeno un quarto dei professori e ricercatori e approvata dal Consiglio stesso con maggioranza dei presenti.



11/14



- Le sezioni sono articolazioni organizzative interne al Dipartimento prive di autonomia amministrativa composte da almeno sei tra professori e ricercatori.
- 3. Le sezioni promuovono e coordinano le iniziative e le attività di ricerca nella rispettiva area, formulano proposte al Dipartimento in relazione a specifici ambiti di interesse scientifico e organizzativo.

4. La sezione si estingue con deliberazione del Consiglio a maggioranza dei presenti su proposta del Direttore per inattività della stessa o per il venir meno del numero minimo di componenti.

- 5. I professori di ruolo e i ricercatori membri della Sezione designano, con deliberazione della Sezione assunta a maggioranza dei votanti secondo criteri condivisi dalla sezione stessa, un Coordinatore, conseguentemente nominato con atto del Direttore debitamente repertoriato. Il Coordinatore resta in carica tre anni, rinnovabili una sola volta ed è incompatibile con la carica di Direttore del Dipartimento.
- 6. Il Coordinatore ha il compito di organizzare internamente lo svolgimento delle attività della sezione, di rappresentarne le esigenze in seno agli organi collegiali del Dipartimento e di contribuire alle relazioni annuali di competenza del Dipartimento.
- 7. I professori e i ricercatori che intendano aderire ad una sezione già costituita presentano la richiesta al Consiglio di Dipartimento, previo parere favorevole del Coordinatore di sezione. Analoga procedura deve essere seguita per uscire dalla sezione.
- 8. Assegnisti di ricerca, dottorandi e personale tecnico partecipano alle sezioni contribuendo alle attività di ricerca.

Articolo 22 Commissione paritetica

1. La Commissione paritetica svolge le funzioni previste dall'art. 33 dello Statuto ed è composta da sei componenti nominati: per il 50% dal Consiglio di Dipartimento in rappresentanza di professori e ricercatori tra i professori ordinari e associati e i ricercatori componenti del Dipartimento; per il 50% dai rappresentanti degli studenti in Consiglio di Dipartimento tra i rappresentanti stessi degli studenti.

2. Le elezioni dei rappresentanti degli studenti nella Commissione paritetica sono indette dal Direttore del Dipartimento. Al fine delle elezioni il Direttore di Dipartimento nomina una commissione elettorale composta tre componenti individuati all'interno del Dipartimento.

3. L'elettorato attivo e passivo è riservato ai rappresentanti degli iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale eletti in Consiglio di Dipartimento e dai rappresentanti degli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca eletti in Consiglio di Dipartimento.

4. Ogni elettore può esprimere una sola preferenza. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto il più anziano anagraficamente.

5. La Commissione è presieduta dal Presidente nominato dai rappresentanti dei docenti al proprio interno; i rappresentanti degli Studenti nominano, al proprio interno, il Vicepresidente.

6. La Commissione si riunisce almeno quattro volte l'anno.

Articolo 23 Centri di ricerca

- 1. Il Dipartimento può prevedere al suo interno e/o può partecipare a centri di ricerca per il perseguimento dei propri fini istituzionali, per favorire la ricerca scientifica e per lo sviluppo delle attività di "terza missione".
- 2. L'istituzione e il funzionamento dei Centri di studio o di ricerca sono disciplinati dal Regolamento d'Ateneo vigente in materia.

Articolo 24 Fondi per la gestione del Dipartimento





- 1. Il Dipartimento è un centro di responsabilità dotato di autonomia amministrativa e gestionale ai sensi dello Statuto, del Regolamento generale d'Ateneo e del Regolamento di amministrazione e contabilità. Il Dipartimento dispone dei locali attribuitigli dal Consiglio di amministrazione, dei beni avuti in uso all'atto della sua costituzione o acquisiti successivamente nonché delle risorse di personale assegnate.
- 2. Il Dipartimento, con autonomia negoziale secondo le norme stabilite dal Regolamento di amministrazione e contabilità, svolge attività di ricerca e consulenza stipulando contratti e convenzioni, nonché attività di formazione per conto terzi nei campi disciplinari a esso propri.
- 3. Al Dipartimento compete una dotazione finanziaria annua a carico del bilancio universitario stabilita dal Consiglio di amministrazione, nei limiti delle risorse disponibili, mediante parametri definiti dal Senato accademico secondo le previsioni dello Statuto. La dotazione finanziaria è integrata da eventuali contributi e stanziamenti diretti specificamente al Dipartimento e dalle quote sui proventi delle eventuali prestazioni a pagamento effettuate per conto terzi.
- 4. Il Dipartimento:
 - a. gestisce e amministra il budget di sua competenza;
 - b. redige i relativi documenti contabili e contabilizza i fatti amministrativi, relativi alla propria contabilità sezionale confluente nel bilancio unico di Ateneo di esercizio, nel rispetto dei principi contabili e delle procedure di Ateneo;
 - c. predispone e approva la proposta di budget economico e degli investimenti, annuale e triennale, con delibera del Consiglio di Dipartimento.
- 5. Il Direttore è responsabile della gestione e dei risultati derivanti dall'impiego delle risorse finanziarie, umane e strumentali assegnate al Dipartimento per il perseguimento dei propri fini, nel rispetto dell'autonomia didattica, scientifica e di gestione dei fondi assegnati ai docenti eventualmente afferenti al Dipartimento stesso.
- 6. La gestione delle entrate e delle spese è disciplinata dai vigenti regolamenti in materia di amministrazione e contabilità.
- 7. L'attività amministrativo-contabile del Dipartimento è coordinata dal Responsabile del Centro Servizi che assicura il coordinamento tra l'attività dei Dipartimenti e le linee generali dell'attività di gestione dell'Ateneo, conformemente al Regolamento d'Ateneo di amministrazione e contabilità.

Utilizzazione dei fondi assegnati per attività di ricerca

1. L'utilizzazione dei fondi attribuiti con destinazione specifica compete all'assegnatario o agli assegnatari, fatto salvo quanto previsto dal Regolamento di amministrazione e contabilità e detratti eventuali contributi per spese generali o per altre finalità, secondo le modalità definite dal Consiglio di Dipartimento con propria deliberazione.

Articolo 26

Referente amministrativo

- 1. Al Dipartimento sono assicurate le funzioni di un Referente amministrativo nominato dal Direttore Generale all'interno del personale dell'Università, sentito il Direttore del Dipartimento.
- 2. Il Referente amministrativo:
 - a. assume le specifiche competenze e responsabilità indicate nel provvedimento di nomina;
 - b. collabora con il Responsabile del Centro Servizi per la parte di competenza;
 - c. collabora con il Direttore per le attività volte al migliore funzionamento della struttura, ivi comprese le attività di supporto inerenti l'organizzazione di corsi, dei convegni e dei seminari;
 - d. coadiuva il Direttore nell'utilizzo del personale tecnico, per quanto di competenza;





- e. partecipa con funzioni di Segretario verbalizzante, alle sedute del Consiglio del Dipartimento e della Giunta di Dipartimento e provvede alla corretta tenuta dei verbali delle relative riunioni;
- f. esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono devolute dalla normativa vigente, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.
- 3. Se il Referente amministrativo non può partecipare alle sedute del Consiglio di Dipartimento e della Giunta di Dipartimento, il Direttore di Dipartimento individua tra i docenti del Consiglio di Dipartimento un sostituto che svolga le funzioni di segretario verbalizzante.

Articolo 27 Disposizioni finali

- 1. Il presente Regolamento è adottato e modificato con delibera assunta dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta dei componenti. Esso è approvato dal Senato accademico e, per quanto di sua competenza, dal Consiglio di amministrazione ed è emanato con Decreto del Rettore.
- 2. Per quanto non previsto dalla norme di Legge, nonché dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo, valgono le norme di cui al presente Regolamento

ART. II

Il presente Regolamento annulla e sostituisce qualunque eventuale altro regolamento di funzionamento esistente del Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l'Economia, nonché le norme del Regolamento del Dipartimento sulle rappresentanze elettive del Consiglio del Dipartimento adottate con Decreto Rettorale Prot. n. 0018019/12 del 28 Giugno 2012, ed entra in vigore il giorno successivo alla data di repertorio del presente Decreto.

